



Regolamento d'Istituto

Aggiornato dal C.D.I. in data 04/10/2002

Ultima modifica in data 29/03/2007

redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 24/06/1998 n. 249 : "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

TITOLO 1°: Statuto delle studentesse e degli studenti: testo del D.P.R. ed integrazioni stabilite dal Consiglio d'Istituto dell'I.T.S.C.T. "L. Einaudi".

nota: *Le parti in corsivo rappresentano il testo integrale del D.P.R.; le parti in stampatello sono state integrate dal Consiglio d'Istituto dell'I.T.S.C.T. "L. Einaudi".*

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

- 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Al fine di realizzare questo assunto si sottolinea l'impegno che tutte le componenti dell'istituto dovranno profondere per favorire un lavoro sereno da parte degli allievi, gratificando l'impegno serio e costruttivo e reprimendo con fermezza ogni atteggiamento, singolo o di gruppo, che lo possa in qualche modo ostacolare o disincentivare.*
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*
- 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.*
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*

Art. 2 (Diritti)

- 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali*

PCS1PS2_06.REG_ISTITUTO



Via delle Palme, n°1 - 35137 - Padova (PD)
tel. 049 656382 - 8752063 - fax. 049 8755187
C.F. 80012640282
e.mail: info@iteinaudi.it - www.iteinaudi.it

degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
3. *Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
4. *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.*
6. *Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*
7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
8. *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
9. *a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*
10. *b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*
11. *c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*

La scuola si impegna a realizzare nell'ambito della sua normale attività iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica.

Nell'ambito del Piano Annuale di Attività, il collegio dei docenti delibera le modalità di organizzazione e di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui sopra, quali ad esempio:

- **I.D.E.I.**
- **Ricevimento studenti**
- **Sportello didattico**

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

12. *La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.*

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero; gli studenti hanno quindi il diritto di discutere liberamente le questioni riguardanti il funzionamento della scuola, le loro esigenze personali e sociali e anche le problematiche esterne alla scuola in un clima di serenità e garantendo un atteggiamento di collaborazione costruttiva. Possono pertanto riunirsi di diritto in assemblea a livello di istituto e di classe come segue:

- **Assemblea di istituto:** per complessive 40 ore nell'anno scolastico.
- **Assemblea di classe:** una al mese di 2 ore, oppure due al mese di 1 ora per 8 mesi.

Le condizioni per cui gli studenti possono disporre di tale monte-ore sono le seguenti.

Le ore di assemblea di classe vanno richieste, mese per mese, attuando una rotazione delle materie su cui esse incidono; le richieste di assemblea di classe vanno presentate dai rappresentanti di classe, congiuntamente, o dalla maggioranza assoluta degli studenti iscritti alla classe, con preavviso di almeno 48 ore. In casi eccezionali il dirigente scolastico può autorizzare assemblee preavvisate 24 ore prima della effettuazione. Le due ore mensili previste per l'assemblea di classe, se utilizzate nello stesso giorno, non possono essere frazionate nella mattinata e, se non utilizzate, non possono essere recuperate per fare, nel mese successivo, un numero maggiore di assemblee oppure assemblee di più lunga durata. Sulla richiesta deve sempre figurare, anche se per sola presa visione, la firma dei docenti nelle cui ore l'assemblea di classe si svolge.

L'assemblea d'istituto deve essere richiesta congiuntamente dai rappresentanti eletti in consiglio di istituto; oppure dalla maggioranza assoluta degli studenti rappresentanti di classe, o, ancora, da almeno il 20% degli studenti e studentesse dell'istituto. Il preavviso per l'assemblea di istituto (salvo le iniziative a diretta gestione studentesca) è di 4 giorni; in casi eccezionali il dirigente scolastico può autorizzare assemblee preavvisate 48 ore prima dell'effettuazione. Della avvenuta autorizzazione viene data tempestiva comunicazione mediante circolare letta nelle classi.

Le assemblee di istituto, sempre nel rispetto del monte-ore complessivo, possono venire disarticolate e/o riaggregate, per essere finalizzate a particolari discussioni e iniziative studentesche di istituto. L'attivazione di queste giornate, preferibilmente raggruppate in non più di due consecutive, deve essere richiesta con almeno due settimane di anticipo seguendo le modalità di seguito previste:

- a) essere programmata dai rappresentanti di classe e dalla componente studentesca del consiglio di istituto;**
- b) essere configurata come proposta che risponda seriamente e responsabilmente ad almeno uno dei seguenti requisiti: formazione, informazione, società, cultura, politica, arte, educazione;**
- c) essere vagliata da una apposita commissione di 3 studenti e 3 docenti che dia parere consultivo sul programma e sulla data di attuazione dell'assemblea stessa.**

Ogni assemblea deve essere verbalizzata in un apposito registro-studenti di classe o di istituto; in particolare, al termine delle iniziative di istituto a diretta gestione studentesca, i proponenti e gli organizzatori devono fornire una relazione consuntiva e completa della esperienza che confronti gli obiettivi preventivati con i risultati raggiunti sulla base di una indagine tra tutti gli studenti.

Il numero di ore a disposizione degli studenti per assemblee di classe e, successivamente, di istituto, potrà essere decurtato in caso di astensioni collettive dalle lezioni, secondo quanto previsto nel titolo 2°, art. 8, del presente regolamento.

Nel caso in cui si manifestino nell'istituto problematiche che, a parere dei rappresentanti di classe o di istituto, provocano un contenzioso con le autorità scolastiche, i rappresentanti stessi sono tenuti a chiedere un incontro finalizzato al tentativo di conciliazione con la presidenza, che è tenuta ad accordarlo entro breve tempo.

Le assemblee di classe o di istituto sono regolamentate, per ogni altro aspetto qui non previsto, dagli artt. 13, 14 e 15 del D.L.vo 297/94

Gli studenti, al di fuori dell'orario di lezione, hanno diritto, nel rispetto di persone e di cose, di associarsi all'interno della scuola, di svolgere proprie iniziative e di utilizzare i locali e le attrezzature. Per usufruire di questo diritto rivolgeranno motivata domanda alla presidenza, che stabilirà le modalità relative a strutture, risorse, personale.

13. *I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.*

Art. 3 (Doveri)

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*

A questo proposito si rimanda esplicitamente alle norme contenute nel titolo 2° del presente regolamento

5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Art. 4 (Disciplina)

1. *I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.*
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*
8. *Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.*
9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.*

10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*
11. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*
12. Sono considerate infrazioni al presente regolamento i comportamenti di seguito elencati.
 - a) frequenza irregolare delle lezioni, dei corsi di recupero e simili: sono compresi in questa voce: le assenze ingiustificate; i ritardi; le uscite anticipate o gli ingressi posticipati, se non adeguatamente documentati. In caso di assenze, pur giustificate ma di numero rilevante e/o sistematiche, verrà sentita la famiglia.
 - b) mancanza di rispetto verso il dirigente scolastico, i docenti, il personale A.T.A., i compagni e comunque le persone che frequentano l'istituto; gli atti di prevaricazione (p.e. episodi di "nonnismo", "bullismo", ecc.).
 - c) ogni atteggiamento che sia di ostacolo al lavoro proficuo di compagni, insegnanti e personale A.T.A..
 - d) furti e danneggiamenti nei confronti del patrimonio dell'istituto e di chi lo frequenta.
13. Ferme restando le procedure e le garanzie di cui al presente articolo, punti da 3 a 10 compreso, le sanzioni disciplinari previste sono quelle seguenti esposte con gradualità.
14. Per i comportamenti riconducibili alla frequenza irregolare:
 - a) **ammonizione a voce da parte del dirigente scolastico e/o del coordinatore di classe;**
 - b) **ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, con contestuale convocazione dei familiari;**
 - c) **possibilità di far svolgere attività utili per la scuola: questa sanzione è assegnata dal dirigente scolastico, sentito il docente coordinatore di classe**
15. Per i comportamenti riconducibili alla mancanza di rispetto, le attività di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e gli atteggiamenti che siano di ostacolo al lavoro proficuo di compagni, insegnanti e personale non docente, fermo restando l'obbligo di presentare le scuse pubbliche ai danneggiati, le sanzioni disciplinari previste sono quelle seguenti esposte con gradualità:
 - a) **ammonizione privata o in classe;**
 - b) **allontanamento dalla lezione (le sanzioni a) e b) sono comminate dall'insegnante);**
 - c) **ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, con contestuale convocazione dei familiari;**
 - d) **possibilità di far svolgere attività utili per la scuola: questa sanzione è assegnata dal dirigente scolastico, sentito il docente coordinatore di classe;**
 - e) **sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 10 giorni, su conforme delibera del consiglio di classe cui afferisce lo studente.**
16. Per i comportamenti riconducibili ai furti e ai danneggiamenti, fermo restando l'obbligo per i responsabili di risarcire integralmente i danneggiati, sono previste le seguenti sanzioni:
 - a) **obbligo di svolgere prestazioni utili per la scuola o a favore delle persone danneggiate, anche in orario aggiuntivo alle normali attività scolastiche. La sanzione è decisa dal dirigente scolastico;**
 - b) **sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni, su conforme delibera del consiglio di classe cui afferisce lo studente.**

Art. 5 (Impugnazioni)

1. *Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

I commi citati recitano:

2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'art. 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con R.D. 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
2. *Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.*
3. *L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*
4. Avverso l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso da parte degli studenti all'organo di garanzia che è così costituito:
 - 2 rappresentanti degli insegnanti;**
 - 2 rappresentanti del personale A.T.A;**
 - 2 rappresentanti degli studenti;**
 - 2 rappresentanti dei genitori.**
 Entro la fine di ottobre, con cadenza biennale, ogni componente segnalerà i nominativi dei propri rappresentanti al dirigente scolastico, che dovrà convocare la prima riunione, durante la quale verrà eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un presidente, che deve essere maggiore di età. Con la stessa procedura si elegge un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
 La riunione dell'organo di garanzia è valida se ad essa sono presenti almeno 5 componenti e tra di essi il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono valide solo se assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi legittimamente presiede la riunione. La sostituzione degli eventuali decaduti o dimissionari avverrà con la segnalazione dei sostituti da parte della componente interessata.
5. *Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.*

TITOLO 2°: DISCIPLINA DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 6 (Ritardi non preventivamente autorizzati)

Le lezioni iniziano inderogabilmente alle ore 8,10. Solo in casi eccezionali l'insegnante della prima ora, a sua discrezione, potrà tollerare l'ingresso dell'alunno al massimo fino alle ore 8,15 segnalando comunque il ritardo sul registro di classe. Coloro che entreranno dopo tale orario dovranno aspettare la II ora e giustificare seguendo le indicazioni previste dal successivo art. 7.

Art. 7 (Permessi di entrata alla SECONDA ora/uscita fuori orario)

Le entrate posticipate alla seconda ora sono autorizzate e giustificate dal docente della seconda ora e segnate sul registro di classe nell'apposito spazio. Non sono permesse, comunque, entrate oltre la terza ora. Qualora lo studente che entri alla seconda ora non dovesse avere la firma del genitore, l'insegnante della seconda ora oltre a segnare nell'apposito spazio l'annoterà sul registro di classe e la giustificazione dovrà essere firmata dal genitore al massimo il giorno dopo.

Le uscite fuori orario sono invece autorizzate solo dalla Presidenza o dal un suo collaboratore. Non sono permesse, di norma, uscite prima della quinta.

Entrate o uscite sono autorizzate solo per un massimo di sei complessive a quadrimestre debitamente giustificate dopodichè gli alunni, se minorenni, non vengono ammessi in classe se non accompagnati dai genitori, e le famiglie dei maggiorenni saranno comunque contattate.

Sono fatti salvi i permessi permanenti concessi ad inizio dell'anno, per esigenze di trasporto, agli alunni provenienti da fuori città.

Art. 8 (Giustificazione delle assenze)

Le assenze vengono giustificate su richiesta dei genitori. Gli alunni maggiorenni richiedono direttamente la giustificazione. La richiesta deve precisare la causa dell'assenza. Se l'assenza non supera i 5 giorni, festività intermedie comprese, la giustificazione viene presentata per il visto direttamente all'insegnante della prima ora. Per assenze di durata superiore, qualsiasi ne sia il motivo, occorre produrre un certificato medico di riammissione in comunità da inserire nel fascicolo personale. Tali assenze sono giustificate dal dirigente scolastico o dal docente in servizio nella classe; la segreteria attesta con apposita timbratura sul libretto personale l'avvenuta ricezione del certificato. Nell'eventualità di assenze ripetute o ingiustificate o di giustificazioni sospette, il dirigente scolastico ne informa la famiglia, anche se l'alunno è maggiorenne, e può disporre la convocazione dei genitori. Le astensione collettive dalle lezioni non sono giustificabili, in quanto non consentite dall'ordinamento scolastico. In tali casi, la successiva ammissione in classe avverrà solo se la famiglia avrà dichiarato, sul libretto personale, di essere a conoscenza del fatto. Ciò non esclude la possibilità, da parte dell'istituto, di dare luogo a procedimenti di natura disciplinare.

Art. 9 (Utilizzazione del libretto personale)

Le giustificazione delle assenze e dei ritardi e le richieste di entrata/uscita fuori orario vanno firmate esclusivamente dal genitore che ha depositato la firma, usando l'apposito libretto personale che dovrà essere portato giornalmente a scuola. Tale libretto serve, inoltre, per le eventuali comunicazioni alle famiglie da parte della scuola e viceversa. I genitori degli alunni minorenni hanno l'obbligo di apporre la propria firma sul libretto all'atto del suo ritiro in segreteria all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 10 (Uso del cellulare)

E' vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutti gli spazi scolastici. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare punibile attraverso provvedimenti disciplinari.

La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e segreteria amministrativa.

Il cellulare deve essere tenuto spento nello zaino; può essere acceso e usato solo dalle ore 10,50 alle ore 11.05, durante l'intervallo; la trasgressione va punita a livello disciplinare con forme che vanno dalle più lievi (nota sul registro di classe e sul libretto personale), fino al ritiro temporaneo e alla riconsegna al genitore, (sempre accompagnata da nota sul registro e sul libretto personale), per arrivare a sanzioni sempre più pesanti.

Art. 11 (Comportamento in aula)

Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito uscire dall'aula se non in caso di assoluta necessità e, di regola, singolarmente, previo assenso del docente in servizio, responsabile comunque dell'eventuale uscita. Il divieto permane anche durante lo svolgimento delle assemblee di classe e durante il cambio d'insegnante. Sarà annotato sul registro di classe, e considerato ritardo a tutti gli effetti (vedi art. 12.a e 14), il ritardato ingresso in aula anche nelle ore intermedie.

Art. 12 (Danneggiamenti)

L'allievo deve avere la massima cura dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni didattico-scientifiche dell'istituto. Le rotture, gli smarrimenti, i guasti e i danneggiamenti e che si sarebbero potuti evitare prestando maggiore attenzione durante le attività svolte all'interno o all'esterno dell'Istituto verranno addebitati al responsabile. Nell'impossibilità di individuarlo, la spesa per il ripristino verrà ripartita, a seconda delle circostanze, tra tutti gli allievi della classe, del corso, dell'indirizzo, del piano o della scuola.

Art. 13 (Pulizia ed ordine dei locali dell'istituto)

Le aule, i laboratori, gli spogliatoi, i gabinetti, i corridoi e ogni altro locale dell'istituto utilizzato dagli allievi devono essere tenuti e lasciati nella massima pulizia e nel massimo ordine.

TITOLO 3°: DISCIPLINA DELLE ASSEMBLEE, DELLE AFFISSIONI E DEL VOLANTINAGGIO

Art. 14 (Partecipazione degli alunni alle assemblee di classe e d'istituto)

La partecipazione degli alunni alle assemblee studentesche d'istituto costituisce un importante momento di confronto e formazione collettiva. Non vengono concesse nell'ultimo mese di scuola.

Art. 15 (Durata dell'assemblea studentesca d'istituto)

Qualora l'assemblea studentesca d'istituto cessi prima dell'ora in cui le lezioni sarebbero normalmente terminate, gli allievi sono tenuti a rientrare in classe per la ripresa della normale attività didattica, sempre che risulti possibile almeno un'intera ora di lezione, sesta ora esclusa.

Art. 16 (Assemblea studentesca fuori dell'edificio scolastico)

Qualora, per qualsiasi motivo, l'assemblea studentesca d'istituto debba svolgersi in altra sede, gli allievi si recano direttamente nel luogo stabilito e, al termine, raggiungono direttamente le proprie abitazioni. I genitori sono preavvertiti della circostanza mediante comunicazione sul libretto personale.

Art. 17 (Scioglimento dell'Assemblea studentesca d'istituto)

Salvo diversa decisione di chi esercita il potere d'intervento, gli alunni, in caso di scioglimento dell'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 del D.L.vo 297/94, sono tenuti a rientrare in classe.

Art. 18 (Affissione all'interno dell'istituto di scritti e manifesti e distribuzione di opuscoli e volantini)

L'affissione all'interno dell'istituto di comunicati, documenti, manifesti e scritti in genere, così come la distribuzione di opuscoli, volantini o altro all'interno dell'edificio scolastico e sue pertinenze avviene su autorizzazione della presidenza.

TITOLO 4°: ORGANI COLLEGIALI

Art. 19 (Norme regolamentari)

Ogni organo collegiale operante nella scuola può darsi un proprio regolamento, nel rispetto, comunque, delle norme generali previste dalla legge e di quelle integrative di cui agli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 20 (Articolazioni funzionali)

Ciascun organo collegiale dell'istituto può costituire, di regola nel proprio seno, commissioni di lavoro e/o di studio, anche a carattere permanente, alle quali, peraltro, non possono mai essere delegati poteri deliberanti. E' pure possibile la costituzione di commissioni miste, anche eventualmente integrate da persone estranee alla scuola. Con l'atto costitutivo vengono determinate altresì le modalità di funzionamento.

Art. 21 (Convocazione dell'organo)

La convocazione degli organi collegiali e delle loro articolazioni funzionali, qualora istituite, avviene d'iniziativa del presidente sulla base della programmazione di massima stabilita nella seduta iniziale promossa dal dirigente scolastico. Naturalmente non devono attenersi a tale programmazione gli organi per cui questa non è prevista (p. e. comitato dei genitori). Alla eventuale richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti va dato corso quanto prima e, comunque, non oltre il decimo giorno dalla sua ricezione.

Art. 22 (Modalità di convocazione)

La convocazione, disposta di regola con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione ed a mezzo lettera diretta ai singoli membri o fatta circolare con firma per presa visione, ed affissa all'albo dell'istituto, può, in caso di comprovata urgenza, avere un preavviso inferiore. Con la convocazione deve essere sempre comunicato l'ordine del giorno. La convocazione di un organo collegiale o di una commissione, qualora non da lui presieduti, deve peraltro avere il visto del dirigente scolastico.

Art. 23 (Orario delle riunioni)

La durata delle riunioni è predeterminata solo per il collegio docenti, i consigli di classe e le Assemblee congiunte che prevedano la presenza degli insegnanti. In caso di mancato esaurimento dell'o.d.g. entro il termine stabilito, saranno messe in votazione le seguenti due soluzioni:

- a) aggiornare la seduta ad altra data;
- b) proseguire la riunione.

Nell'ipotesi a) il presidente aggiorna la seduta ad altra data e ne informa gli eventuali assenti.

Nell'ipotesi b), fatto salvo il diritto ad allontanarsi per coloro che ne volessero usufruire, la riunione prosegue, purché il numero dei presenti non sia inferiore a quello legale. La mancanza del numero legale dei presenti alla riunione, in qualsiasi momento, porterebbe nuovamente alla soluzione a).

Non si tiene seduta di giorno festivo o prefestivo, né dopo le ore 20. Quest'ultima limitazione non vale per il comitato genitori.

Art. 24 (Pertinenza ed estensione dell'o.d.g.)

L'o.d.g. deve essere strettamente pertinente alle materie di competenza dell'organo collegiale e chiaramente definito, con l'esclusione pertanto di formulazioni generiche, quali "varie ed eventuali". Può peraltro contenere la voce "comunicazioni del presidente". All'inizio e nel corso della riunione possono essere inseriti altri argomenti purché siano presenti tutti i membri dell'organo e la maggioranza sia d'accordo. Argomenti aggiuntivi possono essere inseriti, sempre che la maggioranza sia d'accordo, anche se non tutti i membri sono presenti alla riunione, ma, in tal caso, si potrà solo discutere e mai deliberare.

Art. 25 (Verbalizzazioni)

Il processo verbale, redatto dal segretario su espresse indicazioni del presidente e firmato da entrambi, va approvato al termine della riunione stessa se si tratta di Consigli di Classe o Scrutini. Per i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, dovranno essere redatti entro una settimana e portati all'approvazione all'inizio della riunione successiva. Esso descrive in modo sintetico l'andamento della seduta e riporta in calce le eventuali mozioni e dichiarazioni presentate in forma scritta. Le deliberazioni assunte sono trascritte integralmente. Fanno eccezione le assemblee, le quali possono comunque concludersi con l'approvazione di un documento scritto da conservare agli atti.

Art. 26 (Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

Qualora si registri la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata ad altra data, decisa dai presenti o rimessa al presidente. Nelle deliberazioni a maggioranza, i voti validamente espressi non comprendono le eventuali schede bianche e le astensioni. In caso di parità prevale il voto del presidente solo se la votazione è palese. Se la votazione è segreta, la parità equivale a rigetto, salvo non si tratti di designazione od elezione, nel qual caso vale il criterio della maggiore anzianità d'età o, relativamente al personale, di servizio.

Art. 27 (Pubblicità degli atti del consiglio d'istituto)

La pubblicità degli atti del consiglio d'istituto avviene mediante affissione all'apposito albo situato nell'atrio della scuola, a cura del dirigente scolastico, della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del consiglio, delle deliberazioni adottate. L'affissione avviene entro 10 giorni dalla data in cui si è deliberato e la copia rimane esposta per almeno 10 giorni. In calce alla copia consegnatagli dal segretario il dirigente scolastico attesta la data iniziale dell'affissione.

Art. 28 (Deposito e custodia dei verbali e degli atti)

I verbali e tutti gli atti degli organi collegiali sono depositati e custoditi nell'Ufficio di Presidenza o Segreteria della scuola. Essi sono esibiti, dietro semplice richiesta verbale, agli aventi diritto.

Art. 29 (Calendario di massima delle riunioni)

Ogni organo collegiale, assemblee escluse, determina, nella seduta iniziale, una calendarizzazione di massima delle riunioni da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, prefissandone, laddove possibile, gli argomenti da trattare.

TITOLO 5°: VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI

Art. 30 (Generalità)

Con il termine "viaggi di istruzione" si intendono le uscite scolastiche che implicano uno o più pernottamenti. Le "visite di istruzione" sono svolte nell'arco della giornata e sono previste per visitare luoghi facilmente raggiungibili e vicini (entro la regione Veneto o regioni limitrofe) oppure per partecipare a manifestazioni di rilevante interesse culturale, storico, sociale o sportivo. Le "visite guidate" si svolgono nell'ambito della città e non sono soggette a limitazioni per quanto riguarda il loro numero, purché siano strettamente connesse con la disciplina impartita dal docente proponente, siano previste nella programmazione didattica e rientrino nelle sue ore di lezione, fatta salva la possibilità di slittamenti d'orario e quella di collegamenti interdisciplinari. Possono anche consistere nell'accompagnamento degli alunni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, concerti, conferenze e competizioni sportive. Qualora non implicino oneri finanziari o la spesa sia tale da rientrare tra quelle minute, sono disposte direttamente dal dirigente scolastico, su richiesta scritta e motivata dei docenti interessati presentata almeno 8 giorni prima della data prescelta, e non sono soggette alle procedure di cui all'art. 30.

Art. 31 (Normativa)

Per l'effettuazione delle visite e dei viaggi di istruzione, nonché degli scambi, che devono essere preliminarmente programmati dai Consigli di Classe sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico e deliberati poi dal Consiglio d'Istituto, la normativa ministeriale si intende così integrata:

- a) **per i viaggi di istruzione e le visite non strettamente correlate al programma la richiesta, redatta dal coordinatore di classe su apposito modulo, va inoltrata al dirigente scolastico almeno 30 giorni prima della data di effettuazione;**
- b) **è necessaria la presenza di due docenti accompagnatori per classe o, nel caso di più classi unite, di un docente ogni 15 alunni partecipanti (o frazione superiore a 7);**
- c) **nell'arco dell'anno scolastico è possibile effettuare uscite che impegnino l'intera durata delle lezioni della mattinata per un massimo di 6 giorni;**
- d) la partecipazione ai viaggi e visite di istruzione degli alunni delle classi interessate deve essere non inferiore ai due terzi della classe stessa; gli alunni che non partecipano sono tenuti alla presenza a scuola;
- e) nel caso di uscite in orario scolastico e strettamente connesse alle discipline deve partecipare l'intera classe, salvo casi eccezionali;
- f) visite e viaggi di istruzione non sono consentiti negli ultimi 30 giorni di lezione;
- g) al termine della visita di istruzione il capocomico redigerà una breve relazione scritta per il dirigente scolastico;
- h) la partecipazione alle visite di istruzione è limitata agli alunni e al personale della scuola; non è esclusa, in caso di necessità, la partecipazione dei genitori;
- i) è auspicabile che gli scambi, curricolari nella sperimentazione ITER, siano effettuati anche dagli indirizzi IGEA e BROCCA, per una più approfondita conoscenza della realtà socio-economica e delle tradizioni dei paesi e/o regioni oggetto dello scambio;
- j) di norma agli scambi parteciperà l'intera classe;
- k) le classi degli alunni che risultano assenti in maniera significativa (comunque non inferiore ad 1/3) il giorno o i giorni successivi alla visita d'istruzione o allo scambio, nell'ambito dei giorni previsti dalla gita, subiranno la decurtazione, nell'anno scolastico successivo, dei giorni corrispondenti all'assenza.

Art. 32 (Prospetto della durata di visite, viaggi di istruzione e scambi)

La durata di visite, viaggi di istruzione e scambi seguirà, nelle varie classi dell'Istituto, lo schema di seguito riportato.

Indirizzi IGEA e BROCCA:

classi prime e seconde: visite di istruzione della durata di 1 giorno;

classi terze e quarte: viaggi fino a 3 giorni;

per le classi quarte, la cui meta sia Roma o Napoli, sono consentiti 4 giorni;

classi quinte: viaggi di istruzione in Italia o all'estero di 6 giorni.

Indirizzo ITER

classi prime: visite di istruzione della durata di 1 giorno;

classi seconde: scambio in Italia oppure viaggio in Italia di 3 giorni, in aree turisticamente significative;

classi terze: scambio all'estero o, se non è possibile, viaggio in Italia di 4-5 giorni;

classi quarte: scambio all'estero, se non effettuato; altrimenti viaggio in Italia di 4-5 giorni;

classi quinte: stage all'estero se possibile; oppure viaggio all'estero (sempre 6 giorni max).

Art. 33 (Soggiorni-studio estivi)

Per quanto concerne i soggiorni-studio estivi, l'Istituto procurerà adeguate informazioni, e gli insegnanti accompagneranno gli studenti con gli oneri a totale carico degli alunni partecipanti sia per quanto riguarda le spese che le diarie. Per gli stage all'estero si cercherà la sistemazione più conveniente; l'insegnante accompagnerà e andrà a prendere gli studenti, ma si fermerà solo se le finanze dell'Istituto lo consentiranno, tenuto conto del piano generale delle attività. Ovviamente tali problemi non sussistono per gli scambi finanziati dall'Unione Europea.

TITOLO 6°: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 34 (Funzionamento della biblioteca)

Il prestito ordinario dei libri agli alunni inizia con il 1° giorno di scuola e cessa 15 giorni prima del termine delle lezioni, dopodiché è consentito il prestito estivo. Per i soli studenti impegnati negli esami di maturità il prestito cessa alla fine delle prove orali. Non vi sono limiti temporali per il prestito al personale docente e non docente. Tutte le operazioni di prestito e di restituzione vanno annotate su apposito registro. Non può essere, di regola, dato in prestito più di un volume per volta alla stessa persona e il prestito non può avere durata superiore ai 15 giorni, salvo rinnovo. Per le esigenze connesse ai lavori di gruppo, un docente può prendere a prestito più volumi, ma per un periodo non superiore ad un mese. Per ragioni didattiche è anche possibile dislocare vocabolari e manuali nelle singole aule per tutta la durata dell'anno, sotto la responsabilità degli studenti rappresentanti di classe.

Art. 35 (Funzionamento dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre)

L'utilizzazione dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre è riservato, in via principale, ai docenti delle discipline direttamente interessate, ma può essere consentito anche ai docenti di altre materie. Il dirigente scolastico nomina o conferma annualmente il responsabile della struttura con le modalità di cui all'art. 17 del D.I. 28/05/75. Ogni struttura ha un proprio regolamento, che deve prevedere tempi e modi di utilizzazione, custodia e cura del materiale. Tutti gli utilizzatori delle strutture sono tenuti ad una stretta osservanza dei relativi regolamenti.

Art. 36 (Prestito di attrezzature al personale)

E' consentito a tutto il personale, previo rilascio di dichiarazione scritta di responsabilità e purché ciò risulti compatibile con la piena esplicazione dell'ordinaria attività didattica ed amministrativa, il prestito temporaneo e gratuito delle attrezzature tecnico-scientifiche di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico.

Art. 37 (Utilizzazione delle strutture di duplicazione)

Tutte le componenti scolastiche possono utilizzare le attrezzature di duplicazione esistenti nell'istituto, secondo gli orari e con le modalità stabiliti ad inizio d'anno scolastico dalla presidenza.

Art. 38 (Assegnazione dei docenti alle classi)

Nell'assegnazione dei docenti alle classi si propone di tener conto, in ordine di priorità, della continuità didattica, della anzianità di servizio prestato in assoluto nella scuola, dei titoli professionali e di cultura, delle eventuali esperienze specifiche acquisite e di ogni altro elemento idoneo a consentire un armonioso e proficuo rapporto di lavoro con i discenti e i colleghi della classe, del corso e dell'indirizzo.

Art. 39 (Formazione delle classi)

Nella formazione delle classi dovrà tenersi conto, per quanto possibile e compatibilmente con l'esigenza di una equilibrata distribuzione numerica degli alunni, delle richieste delle famiglie circa l'indirizzo di studi e le lingue straniere.

Art. 40 (Contributi scolastici)

All'atto dell'iscrizione viene richiesto agli alunni il versamento, assieme alle tasse ed ai contributi previsti dalle norme di legge, di una somma destinata alla fornitura del libretto personale e della pagella, nonché al pagamento del premio assicurativo per gli infortuni e la responsabilità civile. L'entità dei contributi, che potrà essere anche diversificata a seconda dell'indirizzo (IGEA, BROCCA, ITER) e/o della classe frequentata, viene stabilita annualmente dal consiglio d'istituto, che può anche prevedere ulteriori versamenti per determinate necessità.

Art. 41(Orario di lavoro del personale docente)

soppresso

Art. 42 (Orario di lavoro del personale A.T.A.)

soppresso

Art. 43 (Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria)

L'orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30, il martedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30. Tutti i servizi di segreteria vanno richiesti utilizzando l'apposito sportello. L'accesso diretto agli uffici è consentito solo su espressa richiesta del personale addetto. L'accesso diretto è consentito anche ai collaboratori della presidenza e al presidente del consiglio d'istituto per motivi connessi alle loro funzioni.

Art. 44 (Parcheggio di autovetture, cicli e motocicli)

Il parcheggio di autovetture nel cortile e nel sotterraneo è consentito di regola unicamente al personale scolastico, anche ospite, nonché ai fornitori dell'istituto per il solo carico/scarico delle merci. E' altresì consentito ai genitori in occasione delle sedute degli organi collegiali che li vedano presenti e durante i ricevimenti generali. Gli studenti possono parcheggiare, negli appositi spazi, soltanto cicli e motocicli. Nessuna responsabilità per furti o danneggiamenti può venirne all'istituto.

Art. 45 (Assenza del dirigente scolastico e dei collaboratori)

Ai soli fini della vigilanza sugli allievi, delle giustificazioni delle assenze e del rilascio dei permessi di entrata e di uscita fuori orario, nonché dell'assunzione delle eventuali misure di emergenza e di quelle necessarie per la sicurezza della scuola, e fatta salva ogni altra diversa decisione del dirigente scolastico, il responsabile, in caso di contemporanea assenza o impedimento del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori, va individuato nel docente con maggiore anzianità di servizio presente in sede. A tal proposito, all'inizio dell'anno scolastico, viene predisposto e pubblicato all'Albo un elenco dei docenti graduato per la bisogna.

Art. 46 (Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno dopo la data di approvazione da parte del consiglio di istituto e sostituisce integralmente quello finora vigente. Ad esso possono essere apportate da parte del consiglio d'istituto aggiunte o modifiche, previa consultazione degli studenti, dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori, solo mediante apposita delibera assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica.

Del Titolo 1° e 2° del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'istituto è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. Ogni singolo studente li leggerà e conserverà con cura, per opportuna conoscenza e norma, fino alla conclusione del ciclo di studi all'interno dell'I.T.S.C.T. "L. Einaudi".